

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)527

Vol. 1975/0199

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 527 def.

Bruxelles, il 24 ottobre 1975

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno
della Comunità in materia d'importazione temporanea di
taluni mezzi di trasporto

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(75) 527 def.

RELAZIONE

I. Generalità

Poichè la convenzione internazionale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali privati, conclusa a New York il 4 giugno 1954, e quella relativa al regime fiscale dei veicoli stradali ad uso privato in circolazione internazionale, conclusa a Ginevra il 18 maggio 1956, non soddisfano più interamente alle necessità del Mercato comune, si è rivelato necessario dare una disciplina comunitaria ai problemi inerenti alla circolazione, nella Comunità, di vari mezzi di trasporto provenienti da uno Stato membro della Comunità.

Il concetto di mercato interno impone una mitigazione delle condizioni attualmente previste per la circolazione in franchigia, in uno Stato membro, dei mezzi di trasporto dei residenti di un altro Stato membro, nonché per l'utilizzazione di vetture per uso professionale, nel traffico intracomunitario. E' apparsa quindi la necessità di apportare miglioramenti in questi due campi, in particolare allo scopo di evitare le doppie imposizioni e di snellire le formalità alle frontiere.

La presente proposta di direttiva tende ad instaurare un regime di franchigie fiscali applicabili nella Comunità ai diversi mezzi di trasporto utilizzati da privati per fini privati, nonché alle vetture utilizzate da persone fisiche per fini professionali. Tali franchigie sono riservate ai residenti degli Stati membri nell'ambito del traffico all'interno della Comunità.

Il regime proposto consente di evitare, nello Stato d'importazione temporanea, la riscossione delle imposte che gravano su taluni mezzi di trasporto per uso privato e sulle vetture utilizzate a fini professionali nella Comunità, ad eccezione delle imposte derivanti da un uso immediato dei suddetti veicoli nello Stato in questione, come le imposte che gravano sui carburanti, sulle riparazioni o sulla locazione di aree di parcheggi, i pedaggi, ecc.

II. Chiarimenti concernenti gli articoli

Articoli 1 e 2

L'articolo 1 accorda una franchigia da tutte le imposizioni che gravano in uno Stato membro sui mezzi di trasporto menzionati nell'articolo stesso, siano esse dovute per l'acquisto, l'immissione in circolazione o la circolazione di tali mezzi di trasporto.

L'articolo 2 contiene un certo numero di definizioni. Si richiama l'attenzione sulla definizione della nozione di uso professionale di un mezzo di trasporto. Ad esempio, una vettura utilizzata per recarsi sul luogo di lavoro non è impiegata "per uso professionale", come è invece la vettura che si rivela indispensabile per lo svolgimento del lavoro stesso.

Articolo 3

L'articolo 3 consente ad un residente comunitario d'importare in ammissione temporanea, in uno Stato diverso da quello di residenza, taluni mezzi di trasporto provenienti da un altro Stato membro della Comunità, a condizione di adibirli soltanto ad uso privato e di non cederli nè prestarli nello Stato membro di importazione temporanea. Per tener conto di un problema particolare che si pone in materia di noleggio di vetture, è sembrato opportuno inserire una disposizione particolare che in parte deroga a detti principi.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 4, nello Stato membro di importazione temporanea non potrà essere effettuato un determinato uso professionale delle vetture. Oltre alle condizioni previste per gli altri mezzi di trasporto, la vettura dovrà risultare acquistata alle condizioni fiscali generali del mercato interno dello Stato membro d'immatricolazione, e non aver beneficiato, a titolo di esportazione, di alcun rimborso o esenzione da imposte sui consumi.

Articolo 5

L'articolo 5 prevede, salvo eccezioni, una franchigia di 125 UC per gli attrezzi di lavoro portatili, per la documentazione e per i campioni non commercializzabili. Al di là di tale limite di valore, permangono le formalità abituali.

Articolo 6

Dato che i cavalli da sella possono facilmente essere oggetto di traffici diversi, non è sembrato possibile permetterne in generale l'ammissione temporanea.

Tuttavia, allo scopo di eliminare gli ostacoli che gravano sul turismo a cavallo, la franchigia potrà essere chiesta, alle condizioni previste de questo articolo, dai cavalieri che ne faranno domanda.

Articoli 7 e 8

Gli articoli 7 e 8 fissano criteri generali e criteri complementari per la prova della residenza. In ambedue i casi ci si riferisce, beninteso, allo stesso concetto di residenza, cioè alla residenza principale. Tuttavia, i criteri complementari costituiscono un insieme di criteri e presunzioni di valore probatorio nettamente superiore, che consente di fornire allo Stato di importazione temporanea una garanzia molto più sicura quanto al luogo di residenza delle persone fisiche.

Per questa ragione, se il luogo di residenza principale non sembra provato con il rigore necessario postulato delle norme generali, le autorità dello Stato membro di ammissione temporanea possono, nel caso di uso professionale di una vettura, chiedere qualunque altro elemento di informazione.

In casi eccezionali, le autorità dello Stato di importazione temporanea possono chiedere una cauzione, che dovrà essere rimborsata entro il termine di due mesi, se la persona fisica presenta un attestato da cui risulti che i suoi redditi professionali sono assoggettati all'imposta sul reddito in un altro Stato membro. Di conseguenza spetterà allo Stato membro di importazione temporanea provare che il privato, al quale esso contesta il luogo di residenza principale, ha stabilito per l'anno in corso la propria residenza sul suo territorio.

Si è ritenuto opportuno limitare la possibilità degli Stati membri di chiedere una cauzione, spinti dal fine di armonizzare le formalità alle frontiere e di evitare un ricorso molto frequente alla pratica della cauzione, che costituisce un ostacolo non trascurabile alla libera circolazione. D'altronde, non si deve temere alcuna possibilità di frode, poiché, se l'importatore non è residente nello Stato membro d'importazione temporanea, la

cauzione si rivela inutile, e se invece egli ha il proprio centro economico di affari, per l'anno in corso, nello Stato di importazione temporanea, quest'ultimo avrà la possibilità di perseguire il frodatore.

Articolo 9

La presente proposta prevede una serie di misure da considerarsi come un minimo accettato da tutti gli Stati membri. Nella vieta che gli Stati membri adottino misure in virtù delle quali venga data una più completa attuazione al principio della libera circolazione delle persone nella Comunità. Tuttavia, affinché non sia rimessa in causa la garanzia accordata dal sistema alle persone, i criteri per provare la residenza non possono in alcun caso essere modificati.

Proposta di direttiva del Consiglio del
relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno
della Comunità in materia d'importazione temporanea di
taluni mezzi di trasporto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 99,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che i regimi fiscali applicati all'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale è di ostacolo alla libera circolazione dei residenti comunitari all'interno della Comunità ;

Considerando che la soppressione degli ostacoli risultanti da questi regimi fiscali è particolarmente necessaria ai fini della costituzione di un mercato economico che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno ;

Considerando che in taluni casi è necessario poter stabilire con certezza la qualità di residente di uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Campo di applicazione

Alle condizioni in appresso stabilite, gli Stati membri accordano, all'atto dell'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto provenienti da uno Stato membro, una franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle accise, da ogni altra imposta sui consumi, dalle tasse di circolazione e/o d'immissione in circolazione, nonché dalle imposte periodiche sulla detenzione o sull'utilizzazione di veicoli stradali a motore compresi i relativi rimorchi (ad esclusione dei veicoli commerciali), di roulettes, di imbarcagioni da diporto, di aerei da turismo, di velocipedi e di cavalli da sella. La franchigia non si estende alle imposte di soggiorno a carattere turistico o ai canoni riscossi per servizi prestati.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si considerano:

- a) "vetture", i veicoli stradali a motore adibiti al trasporto di persone, con non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente;
- b) "veicoli commerciali", i veicoli che, secondo le caratteristiche di costruzione e l'attrezzatura, sono idonei e destinati al trasporto:
 - aa) di più di nove persone, compreso il conducente;
 - bb) di merci;
- c) "uso professionale" di un mezzo di trasporto, l'utilizzazione di tale mezzo di trasporto per l'esercizio diretto di un'attività remunerata o avente scopo lucrativo;
- d) "uso privato", ogni altro uso.

Articolo 3

Importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto per uso privato

E' accordata una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1, per una durata di sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea dei veicoli stradali a motore compresi i relativi rimorchi (esclusi i veicoli commerciali), delle roulotte, delle imbarcazioni da diporto, degli aerei da turismo e dei velocipedi, alle seguenti condizioni :

- a) il privato che importa i suddetti beni deve :
 - aa) avere la residenza principale in uno degli Stati membri della Comunità diverso da quello dell'importazione temporanea ;
 - bb) utilizzare i suddetti mezzi di trasporto per uso privato ;
- b) i mezzi di trasporto non possono essere ceduti o noleggiati nello Stato membro d'importazione temporanea, né prestati a residenti di questo Stato. Tuttavia, le vetture appartenenti ad un'impresa di noleggio con sede sociale nella Comunità possono essere ridate a noleggio ad un non residente dello Stato d'importazione temporanea per la riesportazione del veicolo, o riportate nello Stato membro, in cui il noleggio è iniziato da un dipendente dell'impresa di noleggio, anche se quest'ultimo risiede nello Stato membro di importazione temporanea.

Articolo 4

Importazione temporanea di vetture ad uso professionale

E' accordata una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1, per una durata di sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea di una vettura adibita ad uso professionale, alle seguenti condizioni :

- a) la persona fisica che importa la vettura :
 - aa) deve avere la residenza principale in uno degli Stati membri della Comunità diverso da quello dell'importazione temporanea ;
 - bb) non può utilizzare la vettura, nello Stato membro d'importazione temporanea, per il trasporto di persone dietro remunerazione o altri vantaggi materiali, né per il trasporto di merci con o senza remunerazione ;

- b) la vettura non può essere ceduta, noleggiata o prestata nello Stato membro d'importazione temporanea ;
- c) la vettura deve essere stata acquistata alle condizioni fiscali generali applicate nel mercato interno dello Stato membro d'immatricolazione e non aver beneficiato, a titolo d'esportazione, di alcuna esenzione o di alcun rimborso di imposte sulla cifra di affari, di accise o di altre imposte sui consumi.

Tale condizione si presume osservata quando la vettura è munita di una targa di immatricolazione di serie normale nello Stato membro d'immatricolazione, esclusa ogni targa provvisoria.

Tuttavia, negli Stati membri in cui il rilascio delle targhe di immatricolazione di serie normale non dipende dall'osservanza delle condizioni fiscali generali applicate nel mercato interno, gli utenti possono provare con ogni mezzo il pagamento delle imposte sui consumi (1).

Articolo 5

Importazione di strumenti di lavoro, di documentazione e di campioni commerciali che si trovano nei veicoli importati in franchigia .

1. E' concessa senza autorizzazione particolare una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1, all'atto dell'importazione temporanea di strumenti di lavoro portatili e all'atto dell'importazione della documentazione commerciale e dei campioni. non commercializzabili trasportati dai veicoli temporaneamente importati.

(1) E' opportuno inserire nel processo verbale del Consiglio una dichiarazione che si può redigere nel modo seguente :

" Gli Stati membri che rilasciano targhe d'immatricolazione di serie normale per veicoli stradali a motore che non sono stati acquistati alle condizioni fiscali generali applicate nel mercato interno, s'impegnano a rimediare a tale situazione, essendo l'immatricolazione di serie normale riservata ai veicoli acquistati alle condizioni del mercato interno. Tuttavia, tali Stati possono rilasciare targhe d'immatricolazione di serie normale per i veicoli che non sono stati acquistati alle condizioni fiscali generali applicate nel mercato interno, purché tali targhe abbiano un segno distintivo indelebile e incancellabile, facilmente riconoscibile dalle autorità competenti per la concessione delle franchigie di cui alla presente direttiva ".

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è concessa purché il valore globale dei suddetti beni non superi 125 U.C. Tuttavia, sono esclusi dalla franchigia i prodotti soggetti ad accise di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 69/169 del Consiglio, del 28 maggio 1969 e successive modificazioni.
3. L'importazione dei suddetti beni per un valore superiore a 125 U.C. e/o l'importazione di prodotti gravati da accise non rimettono in causa il principio della concessione della franchigia fiscale per i veicoli.

Articolo 6

Franchigia all'importazione temporanea di cavalli da sella nel quadro del turismo a cavallo

E' concessa una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1 per una durata di tre mesi, in ogni Stato membro, all'atto dell'importazione temporanea di cavalli da sella alle seguenti condizioni :

- a) i cavalli da sella devono entrare nel territorio dello Stato membro d'importazione temporanea allo scopo e/o nel corso di gite effettuate dai loro cavalieri ;
- b) il beneficio della presente franchigia deve essere chiesto al momento dell'entrata nel territorio dello Stato membro d'importazione temporanea
- c) i cavalli da sella non possono essere noleggiati né prestati ad una persona diversa dal loro cavaliere, né ceduti ad un terzo residente nello Stato membro d'importazione temporanea, né utilizzati per fini diversi dalla gita.

Articolo 7

Criteri generali di prova della residenza

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone fisiche provano il luogo di residenza principale mediante il passaporto, la carta d'identità o, in mancanza, mediante ogni altro documento d'identità riconosciuto valido dallo Stato membro d'importazione.

Articolo 8

Norme complementari per la prova della residenza in caso di uso
professionale di una vettura .

1. Se l'autorità competente dello Stato membro d'importazione temporanea ha seri dubbi sulla veridicità della dichiarazione di residenza principale, effettuata in base ai documenti di cui all'articolo 7, essa può chiedere qualsiasi altro elemento d'informazione o ulteriori prove.
2. Nei casi eccezionali in cui malgrado, le ulteriori informazioni di cui al paragrafo 1, fornite all'autorità competente dello Stato d'importazione, sussistono ancora seri dubbi, la suddetta autorità autorizza l'importazione temporanea dietro versamento di una cauzione per una durata massima di sei mesi.

Tuttavia, se l'utente della vettura presenta un attestato da cui risulti essere, in un altro Stato membro, soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito per l'insieme dei suoi redditi professionali, l'autorità dello Stato membro di importazione temporanea ha l'obbligo di :
 - a) rinunciare alla cauzione, se l'attestato è presentato all'atto dell'importazione ;
 - b) rimborsare la cauzione entro due mesi, a decorrere dalla presentazione del suddetto attestato.
3. L'autorità competente dello Stato d'importazione temporanea può chiedere ulteriori chiarimenti all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, in particolare se risulta che il centro delle attività economiche dell'importatore non si trova più, per l'anno in corso, in quest'ultimo Stato membro.
4. Su richiesta, l'autorità competente ha l'obbligo di rilasciare a qualsiasi persona fisica l'attestato di cui al paragrafo 2, destinato ad essere presentato all'autorità competente dello Stato membro di importazione temporanea.

Articolo 9

Regimi speciali

1. Gli Stati membri hanno facoltà di prevedere regimi più favorevoli di quelli contemplati dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i suddetti regimi al momento in cui adempiono gli obblighi di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Obblighi vari

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie al fine di conformarsi alla presente direttiva entro tre mesi a decorrere dalla notificazione di essa e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, presenta ogni due anni al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva negli Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.